Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 11 ottobre 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1961, n. **1016.**

Modifiche allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che per la parte relativa al numero dei posti di professori di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e lettere e filosofia, è così modificato:

Facoltà di giurisprudenza	n.	13
Facoltà di scienze politiche . .	»	7
Facoltà di economia e commercio . . .	»	9
Facoltà di lettere e filosofia	»	15

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 143. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961, n. **1017.**

Modifica al riparto dei posti di professore di ruolo della Facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia della Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1473, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 305 del 14 dicembre 1960, con il quale sono state apportate modificazioni ai ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, indicandosi in numero di tredici posti di professore di ruolo l'organico della Facoltà di giurisprudenza ed in numero di diciassette posti di professore di ruolo l'organico della Facoltà di lettere e filosofia;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1473, alle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università di Bologna;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Con effetto dall'anno accademico 1961-62, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è stabilito come appresso:

Facoltà di giurisprudenza: posti di ruolo n. 14
Facoltà di lettere e filosofia: posti di ruolo n. 16

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 142. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961, n. **1018**.

Soppressione dalla rete delle Ferrovie dello Stato della linea ferroviaria Trieste Campomarzio S. Elia Confine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1959, numero 1614, che autorizza la sospensione dei servizi ferroviari sulla linea Trieste Campomarzio-S. Elia-Confine;

Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento della suddetta linea ferroviaria;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' soppressa la linea ferroviaria Trieste Campomarzio-S. Elia-Confine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 138. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. **1019**.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

12) Terapia medica sistematica;
13) Idrologia medica;
14) Medicina costituzionale ed endocrinologia;
15) Antropologia criminale;
16) Genetica umana;
17) Psicologia;
18) Statistica sanitaria;
19) Medicina sportiva;
20) Storia della medicina.

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: « Chimica farmaceutica applicata ».

Art. 32. — E' soppresso e sostituito dal seguente:

« L'esame di Chimica generale ed inorganica deve precedere quello delle altre materie chimiche.

Non sono ammessi agli esami di Chimica biologica, Biochimica applicata, Fisiologia generale, Chimica far-

maceutica applicata, Chimica bromatologica, Farmacologia e farmacognosia e del 2° e 3° corso di Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, di Chimica delle fermentazioni e di Fisiologia vegetale, gli studenti che non hanno superato gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica ».

Art. 33. — E' soppresso e sostituito dal seguente:

« Il corso biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica comporta un esame alla fine di ogni anno. Le esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica comportano un esame alla fine di ogni anno ».

Art. 47. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di: « Embriologia sperimentale ».

Art. 50. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di Istituzioni di matematiche, Fisica, Chimica generale ed inorganica, Istologia ed embriologia, devono precedere gli esami di Chimica organica, Zoologia, Botanica, Anatomia umana.

Gli esami di Istologia ed embriologia e di Anatomia umana devono precedere l'esame di Anatomia comparata. L'esame di Chimica organica deve precedere gli esami di Chimica biologica, Fisiologia generale, Fisiologia vegetale, Chimica delle fermentazioni, Biochimica comparata. Per essere ammesso agli esami di Botanica e di Zoologia lo studente deve aver dimostrato di aver seguito con profitto i relativi corsi biennali di laboratorio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 139. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. 1020.

Modifica allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19, relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in giurisprudenza è modificato nel senso che l'esame di « Diritto canonico » è propedeutico anche rispetto a quello di « Storia del diritto canonico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 141. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1021.

Modifiche allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

6) Psicologia;
7) Filosofia;
8) Igiene.

L'insegnamento complementare di « Biologia delle razze umane » è soppresso.

Art. 18. — Tra le materie del corso di laurea in pedagogia l'insegnamento complementare di « Biologia delle razze umane » è soppresso.

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

5) Psicologia;
6) Igiene;
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 140. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

Autorizzazione al comune di Filadelfia a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale n. 26 del 21 dicembre 1958 e n. 16 del 18 luglio 1960 del comune di Filadelfia;

Vista la decisione 17 agosto 1960, n. 50877, Div. IV, della Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro con la quale si approva la deliberazione del Consiglio comunale di Filadelfia riguardante l'assunzione con il Consorzio di credito per le opere pubbliche di un mutuo di L. 16.100.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Filadelfia un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'ing. Catanea Francesco, il comune di Filadelfia è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 16.100.000 (sedicimilionicentomila), con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Filadelfia un contributo straordinario da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.485.000 (tremilioniquattrocentottantacinquemila) annue e per la durata di anni cinque con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-1961.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1961

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1961
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 85. — GALLUCCI

(6366)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1961.

Modalità per la concessione, a termini delle leggi 24 luglio 1959, n. 622 e 7 febbraio 1961, n. 76, del concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente interventi in favore dell'economia nazionale:

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 76, che integra la citata legge 24 luglio 1959, n. 622, disponendo, tra l'altro, il concorso dello Stato nell'attuazione dell'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 nella misura massima di L. 5000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di L. 70 milioni;

Viste le modalità stabilite dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari e comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'attuazione dell'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959;

Considerato che al suddetto ammasso, effettuato per il tramite dei Consorzi agrari provinciali, sono affluiti q.li 5687,02 di lana di tosa della campagna 1958 e q.li 3364,94 della campagna 1959;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione del concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 effettuato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, nella misura di L. 5000 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino ad un massimo di q.li 5687,02 per la campagna 1958 e q.li 3364,94 per la campagna 1959.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione del concorso statale di cui al precedente articolo, la Federazione italiana dei Consorzi agrari dovrà presentare al Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste gli elenchi nominativi dei conferenti di ogni Provincia, con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti e del relativo concorso statale. A tali elenchi, vistati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, al fine di attestare la qualifica di produttore dei singoli conferenti, dovranno essere acclusi i bollettini di conferimento, dai quali risulti il nominativo del conferente, il quantitativo conferito, nonchè l'eventuale acconto corrisposto, regolarmente quietanzato dal conferente.

Sulla base della documentazione sopraindicata il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà, di concerto con il Ministero del tesoro, la erogazione del concorso statale.

Art. 3.

Effettuata la liquidazione ai conferenti la Federazione italiana dei Consorzi agrari compilerà, per ciascuna campagna di ammasso e per ogni Provincia in cui l'ammasso è stato effettuato, un rendiconto finale di gestione dal quale risultino i quantitativi di lana ammassati e venduti, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le spese di gestione sostenute, in questo compresi gli oneri di finanziamento, l'importo ricavato dalla vendita del prodotto, nonchè l'ammontare del concorso statale riscosso.

Tale rendiconto dovrà essere presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1961

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1961
Registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 332

(6374)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige - Trento, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico, stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1959, n. 25198, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 100, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento, la Commissione di cui allo art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Pietro Rodighiero, ingegnere capo del Genio civile;

Considerato che il suddetto dott. ing. Rodighiero, promosso alla qualifica di ispettore generale del Genio civile, è stato destinato ad altro ufficio e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dott. ing. Romolo Casonato, ispettore generale del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. ing. Pietro Rodighiero, destinato ad altro ufficio.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione succitata è attribuito al dott. ing. Romolo Casonato, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1955, n. 5.

Art. 3.

E' autorizzato sul cap. 24 dell'esercizio in corso l'impegno della somma di L. 60.000 (sessantamila), per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1961
Registro n. 41 Lavori pubblici, foglio n. 145

(6372)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1961.

Proroga della delega concessa al presidente della Giunta regionale sarda per talune funzioni in materia di opere di bonifica e miglioramento fondiario.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 250 e 19 maggio 1950, n. 327, contenenti norme di attuazione di detto Statuto speciale;

Visto l'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037, concernente l'autorizzazione al Ministro per l'agricoltura e per le foreste a delegare al presidente della

Giunta regionale sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti i propri decreti 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1951, registro n. 12, foglio n. 185; 20 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1952, registro n. 11, foglio n. 4; 26 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1953, registro n. 11, foglio n. 385; 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1954, registro n. 13, foglio n. 220; 20 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1955, registro n. 12, foglio n. 362; 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1956, registro n. 24, foglio n. 9; 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1957, registro n. 17, foglio n. 84; 17 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1958, registro n. 18, foglio n. 77; 19 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1959, registro n. 14, foglio n. 346; 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1960, registro n. 17, foglio n. 76; con i quali tale delega venne conferita per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la delega fino al 30 giugno 1962;

Decreta:

E' prorogata, fino al 30 giugno 1962, la delega concessa al presidente della Giunta regionale sarda con i decreti ministeriali di cui alla premessa, per l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037 in relazione alle somme specificatamente stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1961

Il Ministro: Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1961
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 368

(6373)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1961.

Determinazione delle ventisei giornate domenicali nelle quali deve essere applicato, per la campagna di soccorso invernale 1961-62, il sovraprezzo previsto dall'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1042;
Vista la legge 29 marzo 1957, n. 224;

Decreta:

Per la campagna di soccorso invernale 1961-62 sono stabilite nei giorni 5 novembre 1961, 12 novembre 1961, 19 novembre 1961, 26 novembre 1961, 3 dicembre 1961, 17 dicembre 1961, 14 gennaio 1962, 21 gennaio 1962, 28 gennaio 1962, 4 febbraio 1962, 11 febbraio 1962, 18 febbraio 1962, 25 febbraio 1962, 4 marzo 1962, 11 marzo 1962, 25 marzo 1962, 1° aprile 1962, 8 aprile 1962, 15 aprile 1962, 29 aprile 1962, 6 maggio 1962, 13 maggio 1962, 20 maggio 1962, 27 maggio 1962, 3 giugno 1962, 10 giugno 1962, le ventisei domeniche nelle quali deve essere applicato, a favore del Fondo nazionale soccorso invernale, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, un sovraprezzo sui biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, comprese le manifestazioni sportive, soggetti a diritto erariale, nonchè sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

Il suddetto sovraprezzo dovrà essere anche applicato, ai sensi dell'art. 2 della legge suddetta, nei giorni 25 e 26 dicembre 1961, 1° e 6 gennaio 1962, e 19 marzo 1962, nonchè il giorno 8 dicembre 1961, ai sensi dell'art. 13 della citata legge 3 novembre 1954, n. 1042.

Il sovraprezzo di cui trattasi dovrà inoltre essere applicato, ai sensi della legge 29 marzo 1957, n. 224, anche nella giornata del 1° novembre 1961, fatta eccezione per quello sui biglietti di ingresso nelle sale cinematografiche.

Roma, addì 21 settembre 1961

Il Ministro per l'interno
Scelba

Il Ministro per le finanze
Trabucchi

(6445)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1961.

Approvazione della delibera adottata in data 27 giugno 1961 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto il secondo comma, lettera *b*) dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, n. 1576, in base al quale spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare in materia di previdenza ed assistenza gestite dall'Istituto;

Vista la delibera in data 27 giugno 1961 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », che apporta modifiche, in materia di pensioni e di assegni integrativi, al vigente regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10, terzo comma, dello statuto dell'Istituto predetto;

Considerato che la delibera suindicata mira a soddisfare alle pressanti istanze migliorative della cate-

goria, contenendo i relativi oneri in limiti sopportabili per la gestione dell'Istituto, nonchè ad una più organica indifferibile disciplina del trattamento pensionistico dei giornalisti anche in relazione alle modificazioni intervenute nell'assicurazione generale obbligatoria;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 27 giugno 1961 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

La delibera predetta costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Presidente del Consiglio dei ministri
FANFANI

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 1961

Addì 27 giugno 1961, nella sede dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », in Roma, via Cicerone, 28, sotto la presidenza di Leonardo Azzarita, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Sono presenti: il presidente, Leonardo Azzarita; il vicepresidente, Ferruccio Lanfranchi; i consiglieri: Gilberto Bernabei, della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Eraldo Panunzio, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Egidio Stagno, della Federazione nazionale editori giornali; Ugo Longhi, Gino Pestelli, Cesare Ugolini, Aldo Vitè, Giulio Bergamo, Carlo Giachello, Domenico Traverso, Gastone Hartsarich, Bruno Ramot, Mariano Vettori, Giorgio Milossevich, Angiolo Berti, Leopoldo Scrpico, Antonio Poggi, Adriano Falvo, Mario Miccio, Oronzo Valentini, Giulio Leo, Aldo Sgroi, Vitantonio Napolitano, Giovanni Buffa; il direttore generale, Leonardo Paloscia.

Intervengono alla riunione, Bruno Gorini, presidente del Collegio sindacale; Giuseppe Padellaro, Alfonso Montalbano, membri del Collegio sindacale.

All'ordine del giorno sono i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Bilancio consuntivo della gestione ordinaria e della gestione assegni familiari per l'esercizio 1960;
3. Assistenza e previdenza;
4. Provvedimenti in materia immobiliare;
5. Varie.

In apertura di seduta, il segretario del Consiglio, Oreste De Filippis, dà lettura del verbale della precedente seduta del 5 aprile 1961; sul quale nessuno chiede di parlare.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10 dello statuto dell'Istituto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731;

Considerato che lo schema di legge organica per la previdenza dei giornalisti, approvato dal Consiglio di amministrazione nella sua tornata del 28 febbraio 1958, e successivamente modificato con deliberazione del 25 maggio 1960, si trova tuttora all'esame dei competenti organi ministeriali;

Considerato l'aumento delle aliquote contributive al fondo adeguamento pensioni, intervenuto con il 1° gennaio 1960;

Considerato l'aumento del contributo dello Stato da L. 115 milioni a L. 300 milioni annue;

Considerato il maggiore gettito contributivo derivante dall'aumento delle retribuzioni previste dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico 1° gennaio 1961;

Tenuto conto delle istanze pervenute dai giornalisti pensionati e dalle Associazioni regionali di stampa;

Viste le proprie delibere in data 5 aprile 1961, con le quali veniva deciso di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la modifica del titolo 2°, capo 2°; del titolo III, capo I, e del titolo 6° del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, in conformità alle proposte contenute nello schema di legge organica già approvato dal Consiglio di amministrazione;

Uditi i risultati dei colloqui avvenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la definitiva stesura del testo degli articoli soggetti a modifica;

Considerata la necessità di tradurre in formale provvedimento del Consiglio di amministrazione le modifiche concordate;

Vista la proposta del Comitato esecutivo;

Delibera

I) la sostituzione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, di cui al titolo II, capo 2°, degli articoli 38 e 39, di cui al titolo III, capo I, e degli articoli 53 e 54, di cui al titolo VI del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con i seguenti:

TITOLO II

CAPO 2°

Pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti

Art. 4.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 60° anno di età per gli uomini e al 55° anno di età per le donne, ove sussistano le seguenti condizioni:

a) iscrizione all'Istituto per almeno 15 anni;

b) avvenuto versamento di almeno 180 contributi mensili.

La pensione di vecchiaia è liquidata su domanda dell'iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantesimo anno di età se uomo, o del 55° anno di età se donna, o — se le condizioni previste alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma e dal successivo art. 55 del presente regolamento siano raggiunte dopo il compimento delle dette età — dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.

Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia, la decorrenza della pensione medesima è differita di tanti anni interi quanti sono quelli trascorsi tra la data anzidetta e quella di presentazione della domanda. In tal caso, la pensione è maggiorata come segue:

a) per gli uomini: 6 % per un anno; 13 % per due anni; 21 % per tre anni; 30 % per quattro anni; 40 % per cinque anni;

b) per le donne: per gli anni di differimento compresi tra il 55° ed il 60° anno di età; 3 % per un anno; 6 % per due anni; 10 % per tre anni; 15 % per quattro anni; 22 % per cinque anni. Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la maggiorazione è quella prevista per gli uomini ed è applicata sulla pensione eventualmente già maggiorata come innanzi.

All'iscritto che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga a termini del presente regolamento della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, per conseguire tale diritto, è liquidata, a sua domanda, semprechè non ricorra l'applicazione dell'art. 17 del presente regolamento, una indennità pari all'importo dei contributi afferenti l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e di quelli eventualmente accreditati a suo favore presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti precedentemente al 31 gennaio 1952.

In ogni caso, tale indennità non potrà essere inferiore a tre annualità della contribuzione media annua versata a favore dell'iscritto nel quinquennio precedente alla domanda di liquidazione dell'indennità stessa.

Qualora posteriormente a tale liquidazione abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale

di previdenza dei giornalisti italiani, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire all'Istituto entro sei mesi dal ripristino del contratto di lavoro giornalistico l'indennità conseguita ai sensi del precedente comma, maggiorata dell'interesse tecnico al 4,50 per cento, al fine di ricostituire la posizione assicurativa già eliminata, per l'eventuale conseguimento della pensione.

Ove l'iscritto non consegua il diritto alla pensione con l'ulteriore versamento dei contributi assicurativi, l'importo complessivo dei contributi versati sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedenti.

Agli effetti del requisito di cui al primo comma, lettera b) del presente articolo, s'intendono per contributi mensili le mensilità coperte da contributo nel numero massimo di 12 per ogni anno solare.

Art. 5.

L'importo annuale della pensione di vecchiaia è costituito:

a) da un'aliquota fissa di L. 432.000;

b) da un'aliquota variabile pari a 10 volte l'ammontare complessivo dei coefficienti stabiliti:

1) per i periodi precedenti al 1° febbraio 1952: nel 30 per mille sui primi due milioni di lire o nel 3 per mille sul rimanente importo dei contributi accreditati all'iscritto per la gestione previdenza dell'Istituto, rivalutati, secondo l'anno cui i contributi stessi si riferiscono, sulla base dei moltiplicatori previsti dall'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

2) per i periodi successivi: nell'importo dei coefficienti accreditati all'iscritto, per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto, a norma del presente articolo.

La misura complessiva annua della pensione di vecchiaia conseguita in base ad una posizione assicurativa rapportata ad una retribuzione non inferiore a quella prevista per il redattore ordinario, dal contratto di lavoro giornalistico, non può essere inferiore a L. 600.000, comprese le maggiorazioni di cui al presente regolamento.

Ove non sussista un periodo di iscrizione all'Istituto di almeno 15 anni risultanti da effettivo versamento di contributi assicurativi, su una retribuzione non inferiore a quella stabilita dal contratto di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore, e da riconoscimento di periodi di attività professionale ai sensi del successivo art. 53, l'aliquota *A*) della pensione è computata in ragione di un quindicesimo per ogni anno intero di iscrizione almeno con la qualifica e il trattamento predetto, con un minimo di 4/15.

I coefficienti di cui al punto 2° della precedente lettera *b*) sono stabiliti:

1) fino al 31 marzo 1958, dalla tabella *A* allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, integrata, a decorrere dal 1° gennaio 1955, ai fini esclusivi del computo della pensione, dai coefficienti previsti dal decreto ministeriale 18 giugno 1955;

2) dal 1° aprile 1958 al 30 giugno 1961 dalla tabella di cui al decreto ministeriale 7 agosto 1958;

3) dal 1° luglio 1961 dalla seguente tabella:

Classe	Retribuzione (da)	Retribuzione (fino a)	Coefficiente
1		fino a L. 13.400	30
2	da L. 13.401	» » » 21.200	40
3	» » 21.201	» » » 27.300	48
4	» » 27.301	» » » 33.800	60
5	» » 33.801	» » » 41.200	70
6	» » 41.201	» » » 49.400	82
7	» » 49.401	» » » 58.500	96
8	» » 58.501	» » » 68.500	112
9	» » 68.501	» » » 79.300	130
10	» » 79.301	» » » 91.400	148
11	» » 91.401	» » » 105.000	164
12	» » 105.001	» » » 120.000	182
13	» » 120.001	» » » 150.000	204
14	» » 150.001	» » » 183.300	225
15	» » 183.301	» » » 200.000	240
16	» » 200.001	» » » 219.700	260
17	» » 219.701	» » » 238.000	280
18	» » 238.001	» » » 257.000	300
19	» » 257.001	» » » 281.200	320
20	» » 281.201	» » » 395.500	340
21	» » 305.501	» » » 336.300	365
22	» » 336.301	» » » 366.600	390
23	» » 366.601	» » » 400.000	420
24	» » 400.001	» » » 500.000	440
25	» » 500.001	» » » 600.000	475
26	oltre » 600.000		500

La misura della pensione derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà adeguata in relazione a variazioni intervenute nel numero indice del costo della vita, tenuto conto delle disponibilità risultanti dal bilancio tecnico dell'Istituto trascorso un biennio dalla data dell'ultima variazione.

Art. 6.

L'assicurato ha diritto alla pensione di invalidità a qualsioni età, quando:

a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica;

b) sussista iscrizione all'Istituto per almeno 5 anni;

c) risultino versati o accreditati in suo favore almeno 60 contributi mensili, dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;

d) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale giornalistica, regolata da contratto nazionale di lavoro.

La pensione d'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

La pensione di invalidità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alla lettera *a*) e *d*) del presente articolo.

Il pensionato per invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dal l'Istituto, allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità.

L'onere di tali accertamenti è a carico dell'Istituto.

La misura della pensione di invalidità è determinata con i criteri stabiliti per la pensione di vecchiaia.

Ove l'invalidità sia conseguente ad infortunio, la misura della pensione è maggiorata del 25 %.

Se l'iscritto diviene invalido per causa di servizio, ha diritto, anche se non siano stati raggiunti i requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo, ad una pensione di invalidità il cui ammontare, calcolato con le norme stabilite dai precedenti comma del presente articolo, non può essere inferiore ai due terzi dell'aliquota *a*) di cui al precedente art. 5.

L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta o immediata.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia.

Art. 7.

Sono considerati coperti da contribuzione a favore dell'assicurato i periodi di servizio militare obbligatorio di leva, i periodi riconosciuti di disoccupazione indennizzata, di malattia, di tubercolosi, di gravidanza e puerperio, posteriori al 1° febbraio 1952 nonchè i periodi di servizio militare compiuti per richiamo alle armi dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 e quelli di richiamo alle armi e assimilati, compiuti dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946.

I contributi da considerare come versati sono riconosciuti e accreditati secondo i principi e le norme vigenti nelle corrispondenti assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e computati ai fini del diritto e della misura della pensione in conformità delle norme stesse.

I contributi relativi ai periodi di disoccupazione, malattia e tubercolosi sono accreditati d'ufficio. Negli altri casi l'accreditamento avviene su domanda documentata dell'assicurato.

L'accreditamento dei contributi di cui ai precedenti comma non ha luogo per i periodi che risultino già coperti di assicurazione per effetto di norme di legge o di contratto.

Art. 8.

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 6 e del successivo art. 55 del presente regolamento, ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio ai sensi del penultimo comma del precedente art. 6, spetta una pensione al coniuge superstite, ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro, e, in mancanza di essi, ai genitori di età superiore ai 60 anni o inabili al lavoro che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a di lui carico, ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegni familiari.

La pensione in favore dei superstiti di cui al precedente comma è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

a) il 50 % al coniuge;

b) il 20 % a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 %, se hanno diritto a pensione soltanto i figli; il 55 %, se il diritto alla pensione spetta ad un solo figlio;

c) il 30 %, a ciascuno dei genitori, se il diritto alla pensione spetta ad entrambi; il 55 %, se il diritto alla pensione spetta ad un solo genitore.

Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della pensione è corrispondentemente modificata.

La pensione ai superstiti non può in alcun caso essere complessivamente nè inferiore al 55 %, nè superiore al 110 % dell'intero ammontare della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al defunto.

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.

Art. 9.

Ferme restando le norme relative al diritto e alla misura della pensione indiretta, nel caso di morte dell'assicurato prima che siano state raggiunte le condizioni minime di contribuzione previste dagli articoli 4 e 55 del presente regolamento per il diritto alla pensione di vecchiaia, è corrisposta ai superstiti di cui all'art. 8 un'indennità *una tantum* pari a lire un milione.

Se i superstiti aventi diritto sono il coniuge e i figli, l'indennità di cui al presente articolo spetta al coniuge; nel caso di soli figli, l'indennità è liberamente versata a chi esercita la patria potestà su di essi

Art. 10.

Nel caso in cui il riconoscimento dei periodi contributivi di cui all'art. 7 sia chiesto dopo la concessione della pensione, si procede, ove ne risulti il diritto, a nuova liquidazione della pensione, con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda.

Ove siano versati, a favore del pensionato, contributi obbligatori per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, concernenti periodi anteriori alla data del conseguimento del diritto a pensione, si procede a nuova liquidazione della pensione con effetto dal mese successivo a quello in cui sia pervenuta all'Istituto formale denuncia, dal giornalista o dall'azienda, attestante l'esistenza del rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo.

Art. 11.

In caso di morte dell'assicurato il coniuge superstite ha diritto alla pensione se il matrimonio è stato contratto almeno sei mesi prima del decesso.

Tale condizione non è richiesta in caso di decesso per infortunio ovvero quando dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

In caso di morte del pensionato, il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità;

a) quando il matrimonio sia stato contratto prima che all'assicurato sia stata liquidata la pensione di vecchiaia;

b) quando il matrimonio sia stato contratto prima della concessione della pensione d'invalidità.

Le condizioni sopra indicate non sono richieste nel caso in cui, pur essendo stato contratto il matrimonio dopo il pensionamento, da esso sia nata prole, anche se postuma, ovvero nel caso in cui la morte del pensionato sia posteriore di almeno 5 anni alla data del matrimonio, se trattasi di pensione di vecchiaia, o almeno di due anni, se trattasi di pensione d'invalidità.

Se il superstite è il marito, la pensione è corrisposta soltanto nel caso che egli, alla data della morte della moglie, fruisca di pensione di invalidità, ovvero se non assicurato, risulti invalido e già a carico della moglie.

Le figlie sposate, ancorchè minorenni, non hanno diritto a pensione.

Il coniuge superstite non ha diritto alla pensione quando sia passato in giudicato sentenza di separazione pronunciata per sua colpa.

Art. 12.

Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;

b) per il vedovo, quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;

c) per i figli, al compimento del 21° anno di età, o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro; per le figlie, al compimento del 21° anno di età, o anche prima, ove contraggano matrimonio o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;

d) per il genitore inabile al lavoro, quando lo stato di inabilità cessi prima del 60° anno di età.

Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, dopo il compimento del 21° anno, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato ed il compimento della predetta età.

Nel caso previsto dalla lettera a), del primo comma del presente articolo, compete al coniuge passato a nuove nozze una indennità pari a quella prevista dal primo comma del precedente art. 9.

Art. 13.

In caso di prosecuzione dell'attività professionale retribuita, i contributi versati nell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e di superstiti dopo la liquidazione della pensione, danno diritto, su domanda, ad un supplemento della pensione stessa, calcolato secondo le norme del precedente art. 5.

Il supplemento di pensione spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa domanda, purchè sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo.

In caso di decesso del pensionato, il supplemento di pensione è computato ai fini della determinazione della pensione spettante ai superstiti, anche se il pensionato non ne abbia fatto richiesta prima della morte.

Art. 14.

Le pensioni dirette sono aumentate di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico di età inferiore ai 21 anni o permanentemente inabile al lavoro, e per la moglie ove questa abbia i requisiti di vivenza a carico previsti per il diritto agli assegni familiari.

Le pensioni sono pagate in rate mensili anticipate.

Una tredicesima rata, dello stesso importo di una rata mensile, è corrisposta nelle ricorrenze natalizie.

Se il titolare di una pensione presta lavoro subordinato alle dipendenze altrui, con un reddito di lavoro non inferiore al 50 % della retribuzione minima di redattore stabilita dal contratto di lavoro giornalistico, l'importo complessivo della pensione stessa è ridotto di un quarto.

Al titolare di pensione, che, ai fini del comma precedente, non denuncia all'Istituto il suo rapporto di lavoro entro 60 giorni dal suo inizio, è effettuata una riduzione del 50 % delle rate di pensione relative al periodo di lavoro non denunciato, da detrarsi sulle successive rate mensili, fatta eccezione per le rate spettanti eventualmente ai superstiti.

Art. 15.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, l'assicurato ha facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi nelle assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, previste dal presente regolamento, finchè conservi l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.

Tale facoltà è concessa, su domanda dell'interessato, se risultino versati all'Istituto, in suo favore, almeno dodici contributi mensili obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda.

L'assicurato che si avvalga di tale facoltà deve corrispondere i contributi di legge e contrattuali, nella misura vigente alla data della domanda, anche per la quota a carico del datore di lavoro, commisurati alla classe di contribuzione alla quale ha più a lungo appartenuto nel quinquennio precedente la data della domanda e ridotti del 15 %.

L'assicurato che abbia, in tale periodo, una contribuzione media superiore a quella corrispondente al minimo contrattuale di redattore, ha la facoltà di versare il contributo volontario commisurato alla retribuzione di redattore

L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, ove interrompa il versamento mensile dei contributi, può riprenderlo entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo. Trascorso tale termine, egli può essere riammesso soltanto su nuova

domanda, al versamento dei contributi volontari, purchè possa far valore almeno dodici contributi mensili, obbligatori o volontari, nel quinquennio precedente la data della nuova domanda.

Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione.

Art. 16.

Il giornalista professionista iscritto che complessivamente contribuisca nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto, in misura mensile inferiore a quella corrispondente alla retribuzione minima stabilita per il redattore dal contratto nazionale di lavoro giornalistico vigente al momento dei versamenti, può integrare a proprio carico, ai fini del trattamento di pensione, il contributo complessivo per datore di lavoro e del giornalista professionista, commisurandolo su tale retribuzione minima.

A tale scopo, l'iscritto deve presentare domanda non più tardi di due mesi dalla fine del periodo cui si riferisce il primo contributo che egli intende integrare.

Art. 17.

All'assicurato presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Nel caso previsto dal precedente comma, la pensione è computata da ciascuno dei due Istituti in relazione all'importo dei contributi a ciascuno di essi versati e viene corrisposta all'assicurato, secondo le modalità convenute fra gli Istituti stessi e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'iscritto che abbia conseguito trattamento di pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornilisti italiani e che possa far valere un periodo di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per un rapporto di lavoro diverso da quello giornalistico, ha diritto ad un trattamento di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le disposizioni dell'assicurazione stessa.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli altri Istituti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

TITOLO III

DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI TEMPORANEE

CAPO 1°

Trattamento di quiescenza per i giornalisti anziani e per gli ex iscritti alle Casse pie

Art. 38.

Ai giornalisti già titolari di assegni integrativi, interi o ridotti, a carico della « Cassa per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza dei giornalisti anziani », soppressa con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, è corrisposto, in sostituzione del predetto assegno, il trattamento di pensione previsto dal precedente art. 5, lettera *A*), oltre a quanto eventualmente attribuibile per effetto di posizioni contributive effettivamente esistenti in loro favore, ai sensi della lettera *B*) del predetto art. 5.

In ogni caso, il trattamento complessivo non può essere inferiore, compresa ogni maggiorazione, alla pensione minima di cui al secondo comma del precedente art. 5.

L'assegno vitalizio in favore dei beneficiari delle ex Casse pie per i giornalisti, disciolto con legge 31 dicembre 1928, n. 3316, dovuto in base alle norme statutarie delle predette Casse, è eventualmente integrato fino al trattamento minimo di pensione, di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Nei casi di cumulo di più trattamenti di pensione contemplati dal presente regolamento, la integrazione per trattamento minimo previsto dal secondo comma del precedente art. 5, è corrisposta al pensionato, qualora questi, per effetto del cumulo, fruisca di un beneficio mensile inferiore al minimo garantito, fino a raggiungere un importo complessivo pari al minimo predetto.

Gli assegni di cui ai comma precedenti sono reversibili ai superstiti con i criteri stabiliti al precedente art. 8.

Il pagamento degli assegni previsti dal presente articolo, viene effettuato con le modalità di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 14.

Art. 39.

I superstiti del giornalista già titolare di assegno integrativo, deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 30 settembre 1948, sono ammessi al trattamento di reversibilità, con i criteri previsti al quinto comma dell'art. 38, nella misura vigente per il trattamento in favore dei superstiti dei giornalisti titolari di assegno integrativo deceduti dopo il 1° ottobre 1948.

I superstiti aventi diritto devono presentare la relativa istanza, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1963.

Il trattamento di cui al presente articolo decorre dalla data del 1° luglio 1961.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53.

Ai giornalisti professionisti è concessa la facoltà di chiedere il riconoscimento, ai soli fini del computo del periodo di iscrizione all'Istituto, previsto dagli articoli 4 e 6 del presente regolamento, dei periodi di attività giornalistica, svolta tra il 1° ottobre 1925 ed il 31 gennaio 1952, alle dipendenze di aziende giornalistiche o agenzie di stampa a contratto, con qualifica non inferiore a quella di redattore.

Tale facoltà potrà essere esercitata per il periodo di iscrizione alla categoria *A*) dell'Associazione di stampa, fino alla istituzione dell'albo professionale, e, successivamente, per il periodo di iscrizione nell'elenco professionisti dell'albo stesso.

La relativa domanda dovrà essere presentata all'Istituto, a pena di decadenza entro il 30 giugno 1962, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corredata della documentazione comprovante la esistenza dei predetti rapporti di lavoro, salvo il diritto dell'Istituto di richiedere ulteriori chiarimenti ed elementi di prova.

Il riconoscimento di tali periodi è deliberato dal Comitato esecutivo dell'Istituto ed è produttivo di effetti dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Art. 54.

I giornalisti professionisti, che alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento risultino iscritti all'Istituto o siano titolati di pensione, hanno facoltà di reintegrare i conti individuali precedenti la data del 31 gennaio 1952, liquidati o ridotti ai sensi delle norme regolamentari in vigore, precedentemente a tale data.

Le domande rivolte a tale fine debbono essere inviate con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, all'Istituto, entro il 30 giugno 1962.

Il rimborso dei relativi contributi, aumentati degli interessi composti al tasso tecnico del 4,50 %, dalla data di liquidazione o di prelievo a quello della domanda di reintegro, deve essere effettuato entro 120 giorni dalla data di accoglimento della domanda da parte dell'Istituto.

Gli effetti del reintegro, per i giornalisti già pensionati, decorrono, previo perfezionamento del reintegro, dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Il giornalista professionista radiato dall'Associazione di categoria nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1925 e la data di istituzione dell'albo o, successivamente, dall'albo medesimo a causa di provvedimento di carattere razziale o politico è poi reiscritto, in seguito ad annullamento di detto provvedimento, ha facoltà di effettuare il versamento dei contributi relativi al periodo predetto, ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa.

Il giornalista professionista che intende avvalersi di tale facoltà deve farne istanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto, entro il 30 giugno 1962, con la documentazione atta a comprovare le circostanze di cui al precedente comma.

Sulla domanda, decide il Comitato esecutivo dell'Istituto previa deliberazione motivata del Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana, sulla base degli atti trasmessi e di ogni altro accertamento eseguito.

Il giornalista al quale sia stata riconosciuta tale facoltà deve provvedere al versamento dei contributi relativi al periodo riconosciuto, nella misura in cui sarebbero stati corri-

sposti dalle aziende editoriali, in base alla qualifica di redattore e alle aliquote contributive vigenti nel periodo stesso, maggiorati dell'interesse composto, al tasso tecnico del 4,50 %, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell'Istituto.

Gli effetti del versamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

I giornalisti che abbiano esercitato tale facoltà ed effettuato il versamento dell'importo richiesto dall'Istituto, possono conseguire la pensione di vecchiaia, purchè possano far valere almeno 10 anni di iscrizione e 120 mensilità coperte di contributi.

I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

II) di stabilire la decorrenza delle disposizioni previste nei precedenti articoli, dal 1° giugno 1960 ove non sia diversamente disposto negli articoli stessi.

(*Omissis*).

Il presidente
F.to Leonardo AZZARITA

Il segretario
F.to O. DE FILIPPIS

Il direttore generale
F.to Leonardo PALOSCIA

(6370)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1960, relativo alla costituzione del Comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della dottoressa Anna Rachele Tenaglia, membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto assegnata ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Togandi è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione della dottoressa Anna Rachele Tenaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1961

Il Ministro: SULLO

(6421)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 6 settembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gino Marogna, Console onorario di San Marino a Cagliari, con giurisdizione su tutta la Sardegna.

(6388)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Merano »
(Manifestazione 24 settembre 1961)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 24 settembre 1961 ed esito del « Gran Premio Merano » svoltosi all'Ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio Merano » svoltosi il 24 settembre 1961 all'Ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Premio L. 150.000.000 al biglietto Serie P n. 19142 abbinato al cavallo Aegior;

2° Premio L. 30.000.000 al biglietto Serie A n. 05553 abbinato al cavallo Argo III;

3° Premio L. 10.000.000 al biglietto Serie P n. 51438 abbinato al cavallo Taillebourg.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio Merano » aventi diritto ciascuno al premio di L 1.000.000:

1) Bigl. serie	F	n.	09677	8) Bigl. serie	N	n.	90075
2) » »	F	»	55741	9) » »	O	»	58492
3) » »	G	»	42974	10) » »	O	»	88471
4) » »	I	»	44331	11) » »	Q	»	07529
5) » »	L	»	12230	12) » »	S	»	84595
6) » »	L	»	30874	13) » »	T	»	43963
7) » »	L	»	57152	14) » »	U	»	07633

C) Premi settimanali

Sono stati inoltre attribuiti, durante il corso della manifestazione premi settimanali per un importo complessivo di L. 19.800.000.

D) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie P n. 19142 vincente il primo premio . . . . L. 1.250.000
2) al venditore del biglietto serie A n. 05553 vincente il secondo premio . . . . » 250.000
3) al venditore del biglietto serie P n. 51438 vincente il terzo premio . . . . » 100.000

Ai venditori dei 14 biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 30.000 ciascuno.

(6390)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento del « XIII Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » di Torino

Gli organizzatori del « XIII Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » hanno comunicato in data 29 settembre 1961, che la predetta manifestazione avrà luogo in Torino dal 14 al 22 ottobre 1961, anzichè dal 12 al 20 ottobre 1961, come precedentemente programmato.

(6429)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 10 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,62	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602,25	602,25	602,50	602,30	601 —	602,27	602,35	602,30	602,27	602,30
Fr. Sv.	143,59	143,45	143,50	143,52	143,45	143,49	143,515	143,50	143,49	143,48
Kr. D.	90,13	90,13	90,16	90,14	90,10	90,13	90,145	90,15	90,13	90,10
Kr. N.	87,26	87,27	87,28	87,27	87,30	87,26	87,26	87,25	87,26	87,25
Kr. Sv.	120,12	120,20	120,18	120,18	120,12	120,19	120,19	120,15	120,19	120,20
Fol.	172,05	172,06	172,05	172,09	172,10	172,05	172,06	172,10	172,08	172,05
Fr. B.	12,46	12,468	12,465	12,469	12,46625	12,47	12,4655	12,46	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,25	126,28	126,285	126,29	126.29	126,27	126,28	126,25	126,28	126 27
Lst.	1746,02	1747 —	1747 —	1747,125	1746,75	1746,69	1747,10	1746,70	1746,67	1747 —
Dm. occ.	155,45	155,40	155,40	155,365	155,35	155,41	155,36	155,45	155,42	155,42
Scell. Austr.	24,05	24,03	24,03	24,035	24 —	24,03	24,03	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,76	21,76	21,75	21,77	21,70	21,77	21,77	21,76	21,77	21,77

Media dei titoli del 10 ottobre 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	82,45
Id. 3,50 % 1902	83,10
Id. 5 % 1935	105,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,95
Id. 5 % 1936	102,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	602,325
1 Franco svizzero	143,517
1 Corona danese	90,142
1 Corona norvegese	87,265
1 Corona svedese	120,185
1 Fiorino olandese	172,072
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,285
1 Lira sterlina	1747,112
1 Marco germanico	155,362
1 Scellino austriaco	24,032
1 Escudo Port.	21,77

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferimento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Mormanno (Cosenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Mormanno (Cosenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Mormanno (Cosenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1961

Il direttore generale: BAFFI

(6382)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte (Salerno), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 22 settembre 1961 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte (Salerno), in amministrazione straordinaria, l'avv. Raffaele Fasolino è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6381)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli ed esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 38 posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare — nei limiti e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore — il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso in relazione ad eventuali disponibilità di posti, che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze di personale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) diploma di scuola di istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non influiscano sul rendimento in servizio.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 4) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) a favore del personale dipendente dal soppresso Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'estero (IRCE) o, anteriormente all'istituzione dell'IRCE, da Organizzazioni della Società delle Nazioni o dall'Istituto Italiano Interuniversitario;

6) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma della legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dell'ICE possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Sono ammessi a partecipare al concorso prescindendo dai limiti di età, anche gli impiegati non di ruolo con una anzianità di servizio pari o comunque non inferiore ad un anno.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso su carta bollata da L. 200, sottoscritta dall'aspirante ed indirizzata all'Istituto nazionale per il commercio estero, Roma, via Torino 107, deve essere presentata o fatta pervenire all'Istituto stesso - Reparto affari generali e personale, entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Amministrazione ha peraltro facoltà di prorogare e di riaprire detto termine mediante semplice avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, nell'ordine:

a) il nome ed il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di 32 anni, chiede l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti al precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

f) di essere fornito del titolo di studio indicato all'art. 2 e 3, specificando presso quale Scuola lo abbia conseguito ed in quale data;

g) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (ove trattasi di candidato di sesso maschile).

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

1) se coniugato, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita del coniuge e, eventualmente, dei figli;

2) se è residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

3) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

4) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati;

5) la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero.

L'aspirante preciserà infine:

I) le eventuali lingue straniere, nelle quali intenda eventualmente sostenere l'esame facoltativo, secondo quanto previsto dall'art. 7;

II) i titoli di cui sia in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (impieghi già occupati, lavori o incarichi svolti, che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto, titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso; altri titoli ritenuti comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso).

Il candidato fornirà tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibirà materialmente o ne documenterà il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Qualora l'aspirante sia impiegato statale o dell'ICE, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti:

I. - *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato »: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

II. Certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e sempreché non influiscano sul rendimento in servizio: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da un sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione, in qualsiasi momento.

I documenti indicati nella parte I del presente articolo (alla cui presentazione sono tenuti i candidati di sesso maschile) e quelli di cui alla parte II (obbligatori anche per le donne), devono essere rilasciati posteriormente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno rimesse al giudizio insindacabile del Comitato esecutivo dell'Istituto.

Art. 6.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

Prove scritte (obbligatorie)

1) Componimento italiano (su tema di carattere generale).

2) Problema di aritmetica elementare, ivi comprese le regole del tre semplice e del tre composto.

Prova orale (obbligatoria)

La prova orale verte sulle seguenti materie:

Nozioni sulla Costituzione Italiana;

Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

Nozioni elementari di statistica.

I candidati saranno, inoltre, sottoposti alle eventuali prove facoltative di lingue estere, che avranno richiesto di sostenere, scelte fra inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese, e che consisteranno in una breve conversazione in ciascuna lingua medesima nonchè nella dettatura, lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani tratti da pubblicazioni straniere di carattere economico.

Prova pratica

Saggio di dattilografia: copiato, dettato e prospetto (obbligatorio).

Saggio di stenografia (facoltativo).

Saggio di stenotipia (facoltativo).

Saggio di comptometria (facoltativo).

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria saranno concesse 6 ore di tempo.

Art. 7.

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno, giusta quanto disposto dal precedente art. 4, quarto comma, trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Nello stesso termine coloro che intendano far valere determinati titoli di preferenza o di precedenza previsti dalla legge per nomine a pubblici impieghi, dovranno trasmettere i seguenti documenti:

a) i candidati ex combattenti e categorie assimilate, dovranno produrre — oltre alla copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, con l'annotazione delle benemerenze — anche la prescritta dichiarazione integrativa relativa ai servizi prestati in zona di operazioni, da rilasciarsi dal competente Distretto militare, su carta da bollo da L. 100, di data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra e le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di meriti di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti e decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio;

b) i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

e) gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

f) i cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

h) gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100;

i) ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso, dovranno presentare o far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Reparto affari generali e personale, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100: i concorrenti che abbiano superato l'età di 32 anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare gli appositi corrispondenti documenti indicati nel precedente art. 8;

2) diploma originale o copia su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio in base al quale è stata chiesta l'ammissione al concorso, debitamente autenticata dall'Istituto che ha emesso l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato generale su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio:

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 100 (rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, col quale sarà altresì designato il presidente.

I commissari chiamati a giudicare delle prove di lingue estere facoltative nell'ambito del punteggio assegnato alle prove stesse, come precisato nel comma quarto, si costituiranno in Commissione aggregata e non interverranno nella valutazione delle altre prove scritte ed orali.

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, ad esclusione dei commissari nominati per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di cento punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in una unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prova orale ed esami facoltativi di lingue.

In base al punteggio così attribuito, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati applicati aggiunti in prova ed assunti in prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dalla Commissione per il personale verranno nominati in ruolo con la qualifica di applicato aggiunto della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di applicato aggiunto della carriera esecutiva.

Roma, addì 18 settembre 1961

Il presidente: DALL'OGLIO

(6276)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.